



Periodico mensile dell'Archivio Disarmo - Nuova Serie - anno 16
n° 9-10 – settembre-ottobre 2003 – € 5,00

La diplomazia preventiva nel diritto internazionale

Introduzione

Nella costruzione di quel clima di pace e sicurezza internazionale, che da più di cinquant'anni la comunità internazionale si pone come obiettivo primario, la diplomazia preventiva assume una posizione sempre più rilevante. Prevenire una controversia, piuttosto che lasciare che questa degeneri in conflitto armato, rappresenta una scelta rispettosa del diritto internazionale e della dignità umana dei popoli coinvolti.

Di fatto, solo dopo la fine della guerra fredda, l'interesse per la diplomazia preventiva è cresciuto assumendo una connotazione più realistica. La fine della contrapposizione Est-Ovest, infatti, ha suscitato nella comunità internazionale la speranza di poter superare gli ostacoli posti fino ad allora alla costruzione di un nuovo pacifico ordine internazionale, spesso rappresentati dal veto reciproco dei membri permanenti in seno al Consiglio di sicurezza. Inoltre, si è affermata l'esigenza di una "difesa avanzata della pace", sollecitata dal moltiplicarsi inaspettato di nuovi conflitti internazionali ed interni, che hanno riproposto con rinnovata urgenza il tema della sicurezza internazionale.

È in questo quadro che si colloca il riconoscimento progressivo della necessità, sempre più imprescindibile, di intervenire prima che una controversia degeneri in conflitto armato. Tale riconoscimento si è manifestato, inizialmente, nell'ambito del diritto convenzionale ed attualmente è in via di affermazione progressiva anche a livello di norme di diritto internazionale generale a carattere strumentale.

Ma qual è, allo stato attuale, la posizione che la prevenzione di controversie e conflitti occupa nell'ambito del diritto internazionale generale?

L'indagine qui brevemente condotta scaturisce dalla constatazione che *nell'attuale ordinamento internazionale non ci si può ancora riferire all'azione di prevenzione di una controversia nei termini di un obbligo internazionale a carico degli Stati*. Non ci sono, in effetti, ancora tracce concrete della formalizzazione del tema che rimane un problema discusso sul piano prevalentemente politico, con tutti i limiti che questo comporta in termini di scarsità di certezza e di obbligatorietà giuridica per gli Stati. Da qui l'esigenza di rintracciare, prima, un quadro giuridico di riferimento e poi un sistema di obblighi internazionali ai quali ricollegare, in posizione strumentale, la suddetta azione di prevenzione.

La prevenzione nel quadro del diritto della cooperazione e delle obligationes erga omnes

La possibilità di individuare nella prevenzione delle controversie un impegno reciproco tra gli Stati sembra potersi configurare solo quando nell'ordinamento internazionale, verso la fine degli anni '60, si comincia a parlare di *cooperazione*. La questione della cooperazione internazionale¹ diventò di importanza sempre

¹ M. GIULIANO, T. SCOVAZZI, T. TREVES, *Diritto internazionale, parte generale*, Milano, 1991, rileva che una simile tendenza trova le sue premesse nella Carta delle Nazioni Unite, che comprende tra i fini dell'organizzazione anche quello di "conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale, culturale o umanitario...". Proprio "al fine di creare le

maggiore per influsso dell'allargamento della base sociale della Comunità internazionale, successivo all'esaurirsi del processo di decolonizzazione ed al drammatico acuirsi della tematica dello "sviluppo"². Si realizzava così il passaggio dal diritto internazionale della coesistenza al diritto della cooperazione tra gli Stati.

Le due principali caratteristiche distintive di questa fase sono, da una parte, il configurarsi di obblighi positivi³, vale a dire di "fare" (che si aggiungono ai tradizionali obblighi di astensione finalizzati a garantire il reciproco rispetto delle sovranità statali) e, dall'altra, il superamento dell'ottica bilaterale delle relazioni internazionali, a vantaggio di un'ottica secondo la quale i diritti ed i doveri di uno Stato si pongono nei confronti dell'intera Comunità internazionale in virtù del carattere universale ed essenziale che certi beni e valori possiedono⁴.

Solo all'interno di un contesto giuridico internazionale di questo tipo ci si può attendere che si configurino un interesse ed un'attenzione maggiori per il tema della diplomazia preventiva. Va ricordato, infatti, a questo riguardo, che obblighi quali il divieto dell'uso della forza nei rapporti fra gli Stati o il divieto di ingerenza nelle questioni interne altrui presentano un carattere negativo, di astensione, forse idoneo ad evitare l'esplosione di un conflitto. Tale carattere non è certo altrettanto idoneo a prevenire il sorgere delle controversie, o, più in generale a creare un clima di pace a lungo termine. Ebbene, quelli da ultimo indicati sono obiettivi perseguibili, invece, grazie rispettivamente alla prevenzione operativa ed a quella strutturale, vale a dire ad interventi che

condizioni di stabilità e di benessere che sono necessarie per avere rapporti pacifici ed amichevoli tra le nazioni, basati sul principio dell'uguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli", una particolare enfasi è data nell'art. 55 alla promozione di obiettivi quali un "più elevato tenore di vita, il pieno impegno della manodopera e condizioni di progresso e di sviluppo economico e sociale".

² A. CASSESE, *Il diritto internazionale nel mondo contemporaneo*, Bologna, 1984.

³ P. PICONE, *Interventi delle Nazioni Unite e obblighi erga omnes*, in *Interventi delle Nazioni Unite e diritto internazionale*, Padova, 1995, p. 517 ss., in specie p. 519.

⁴ Per P. PICONE, *Obblighi reciproci ed erga omnes degli Stati*, in V. STARACE (a cura di), *Diritto internazionale e protezione dell'ambiente marino*, Milano, 1983, p. 17 ss., in specie, p. 22, la prospettiva del diritto della coesistenza restava caratterizzata dal fatto di ritenere che i "diritti" previsti dalle norme internazionali, generali o convenzionali, non potendo che riguardare la tutela di beni o interessi "propri" dei singoli Stati, ricadessero nella libera disponibilità dei medesimi, comportando, in caso di violazione, il sorgere di effetti e conseguenze giuridiche esclusivamente tra lo Stato offensore e lo Stato leso.

impongono "obblighi di fare" e che presuppongono delle *responsabilità reciproche* tra gli Stati.

A questo si aggiunga che all'inizio degli anni settanta, come conseguenza della sempre più stretta integrazione economica tra le singole economie nazionali (prodotta soprattutto dall'estendersi e dal modo di operare delle imprese multinazionali) s'instaura una fase storica nuova, caratterizzata dall'embrionale affermarsi di un diritto internazionale che può definirsi dell'*interdipendenza*. Se si considera l'interdipendenza dei problemi che sorgono nella società umana nonché delle necessità di farvi fronte in una visione globale delle esigenze, se ne trae la conclusione che l'idea della promozione di una cooperazione tra Stati sovrani appare ormai almeno parzialmente superata. Essa non può rispondere, da sola, ai bisogni di una comunità in seno alla quale si richiede sempre di più non un mero coordinamento di azioni singolarmente guidate, ma un'azione centralizzata condotta dalla comunità stessa⁵.

Con questo assetto si registra il progressivo affermarsi, in capo alla stessa Comunità internazionale, di alcuni *valori essenziali* sottratti alla libera disponibilità degli Stati; tali valori diventano oggetto (per quanto concerne le funzioni di produzione, accertamento e garanzia delle norme relative) di forme di gestione e di tutela in un certo senso "*pubblicistiche*", basate cioè sulla concorrente attività degli Stati operanti *uti universi*.

A tali *beni e valori* si riferisce la dottrina quando afferma l'esistenza, nel diritto internazionale vigente, di obblighi *erga omnes*⁶ o

⁵ R. AGO, *Le Nazioni Unite venticinque anni dopo*, in *La comunità internazionale*, 1970, p. 443 ss, in specie, p. 453. L'autore prospetta una fase evolutiva successiva, prosecuzione di quella attuale, nella quale la Comunità internazionale non può continuare ad esistere come una mera giustapposizione di Stati. Quella prospettata è una vera e propria istituzionalizzazione della comunità internazionale, cosciente della sua consistenza sociale, della sua esistenza distinta da quella dei suoi membri, dei fini che le sono propri. L'evoluzione delle istituzioni dovrebbe, in questo contesto, trasformare i meccanismi di cooperazione in strumenti di azione della comunità come tale.

⁶ In una prospettiva più giuridica, la prima rilevante affermazione normativa dell'esistenza degli obblighi *erga omnes* si trova in un *obiter dictum* contenuto nella decisione resa dalla Corte internazionale di giustizia nella sentenza del 5 febbraio del 1970 nell'affare della *Barcelona Traction, Light and Power Ltd*, ove si legge quanto segue: "*Una distinzione essenziale deve in particolare stabilirsi tra gli obblighi degli Stati verso la Comunità internazionale nel suo insieme e quelli che nascono rispetto ad un altro Stato nel quadro della protezione diplomatica: per la loro stessa natura, i primi riguardano tutti gli Stati. Per l'importanza dei diritti di cui si tratta tutti gli Stati possono considerarsi*

“collettivi”⁷, cioè obblighi degli Stati nei confronti della stessa Comunità internazionale.

Gli obblighi in questione non troverebbero, come di consueto, un corrispettivo in “singoli” diritti “individuali” degli Stati, ma imporrebbero, direttamente ad ogni Stato un comportamento esigibile (almeno potenzialmente) dalla *generalità* degli altri Stati, e cioè da tutti gli Stati operanti *uti universi* per conto della stessa Comunità internazionale⁸.

La previsione di tali obblighi andrebbe poi ricondotta, come accennato, al fatto che esistono *beni ed interessi “propri”* della comunità internazionale⁹, il cui carattere è essenziale o fondamentale per la stessa Comunità internazionale complessivamente considerata, e quindi, per così dire, “indisponibili” da parte dei singoli Stati¹⁰.

Ma quali sono questi beni e valori considerati tanto essenziali per la sopravvivenza della Comunità internazionale?

Per affrontare le questione, può risultare utile il riferimento al dettato dell’art. 19 del “Progetto sulla responsabilità internazionale degli Stati” approvato, in prima lettura¹¹, dalla Commissione del diritto internazionale nel 1976, nel corso della sua ventottesima sessione¹². In tale disposizione si

avere un interesse giuridico a che questi diritti siano protetti: gli obblighi di cui si tratta sono obblighi erga omnes.

⁷ P. PICONE, *Obblighi reciproci ed erga omnes degli Stati*, cit., p. p. 26.

⁸ P. PICONE, *Obblighi reciproci ed erga omnes degli Stati*, cit., p. 27.

⁹ P. PICONE, *Obblighi reciproci ed erga omnes degli Stati*, cit., p. 33. Per la natura collettiva di tali interessi e per la struttura orizzontale della comunità internazionale, assume una certa rilevanza la questione della *titolarità di tali interessi* (da cui deriva il diritto di agire nel caso di una violazione dell’obbligo che li tutela). L’appartenenza di tali beni e interessi a soggetti quali la comunità internazionale o i popoli – soggetti extrastatali che non godono di soggettività internazionale – pregiudicherebbe, infatti, l’esistenza stessa dell’obbligo che li tutela, in quanto non sarebbe presente chi possa reagire alla violazione dell’obbligo. Pertanto, la sola via possibile perché la protezione di interessi extrastatali divenga oggetto di norme internazionali è quella di far derivare da tali interessi obblighi *erga omnes*. In altre parole, è come se il bene protetto, unitario nel suo contenuto, si dividesse nei diritti di soggetti particolari – gli Stati – che possono assicurarne la difesa.

¹⁰ P. PICONE, *Obblighi reciproci ed erga omnes degli Stati*, cit., p. 28.

¹¹ Nel progetto definitivo, approvato dalla Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite nel 2001, questo articolo non è stato mantenuto e la nozione di crimine internazionale è scomparsa. La formula adottata è quella di “violazioni particolarmente gravi di obblighi internazionali”, contenuta all’interno degli artt. 40-41.

¹² G. GAIA, *Jus cogens beyond the Vienna Convention*, in *Académie de droit international, Recueil des Cours*, 1981, III, p. 271 ss. in specie p. 299.

riconosce, infatti, l’esistenza di obblighi internazionali “essenziali per la tutela di interessi fondamentali della comunità internazionale”¹³ e nel par. 3 dell’articolo considerato si procede ad un’elencazione, che non intende essere esaustiva, delle fattispecie potenzialmente rilevanti¹⁴. Si tratta delle ipotesi in cui si manifesti una violazione grave (*a serious breach*) di obblighi internazionali di importanza essenziale per: a) *il mantenimento della pace*, b) la salvaguardia del principio dell’autodeterminazione dei popoli, c) la salvaguardia dell’essere umano (schiavitù, genocidio, *apartheid*) e d) la protezione dell’ambiente.

La diplomazia preventiva come obbligo strumentale

Riconosciuto il mantenimento della pace come valore *universale ed essenziale* per la sopravvivenza della Comunità internazionale, ne consegue l’esistenza, a tutti nota, di *obblighi primari*, da tempo accertati, finalizzati alla protezione di questo interesse. Alla luce di quanto detto a questi obblighi ci si potrebbe anche riferire nei termini di obblighi *erga omnes*, in virtù della particolare natura del bene che tutelano.

Uno tra i primi obblighi in esame è quello di *soluzione pacifica delle controversie*, la cui previsione è contenuta nel dettato dell’art. 2, par. 3, della Carta delle Nazioni Unite¹⁵. In questo caso, ci troviamo in presenza di uno di quei principi speciali della Carta delle Nazioni Unite rispetto al diritto internazionale generale, applicabili, in origine, solo agli Stati membri e che hanno acquisito, col tempo, natura di *principio consuetudinario* del diritto internazionale¹⁶. L’obbligo considerato risulta *autonomo* rispetto alla Carta, nel senso di imporsi agli Stati indipendentemente dall’azione degli organi dell’ONU; questi svolgono però, in virtù delle

¹³ V. STARACE, *La responsabilité résultant de la violation des obligations à l’égard de la Communauté internationale*, in *Académie de droit international, Recueil des Cours*, 1976, V, p. 271 ss., in specie p. 272.

¹⁴ G. GAIA, *Jus cogens beyond the Vienna Convention*, cit., p. 299.

¹⁵ In esso si afferma: “I Membri devono risolvere le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionale, e la giustizia, non siano messe in pericolo”.

¹⁶ S. MARCHISIO, *L’ONU - Il diritto delle Nazioni Unite*, Bologna, 2000, p. 59. Infatti, la stessa Corte internazionale di giustizia ha affermato, nella sentenza del 26-7-1986 relativa al caso delle *Attività militari e paramilitari in Nicaragua e contro il Nicaragua*, la natura di principio di diritto internazionale consuetudinario propria dell’obbligo, che incombe sulle parti di una controversia, di compiere ogni sforzo per trovare una soluzione attraverso mezzi pacifici (I.C.J., *Reports*, 1986, p. 145).

loro competenze, un importante ruolo di sostegno agli Stati nell'opera di soluzione pacifica delle loro controversie¹⁷.

In virtù delle connessioni che legano le norme internazionali, al pari di quanto avviene in ogni ordinamento giuridico¹⁸, possiamo associare alle norme primarie, quelle cioè che fissano il contenuto degli obblighi (comandi o divieti) imposti agli Stati (e in cui rientra anche l'obbligo di soluzione pacifica delle controversie) anche norme cosiddette *accessorie*, strumentali. Esse sono di tre tipi: a) norme che fissano gli *standards* di comportamento che gli Stati sono tenuti a rispettare al fine di non incorrere in una violazione delle norme primarie; b) norme che tendono a prevenire materialmente la commissione di un illecito e prevedono le attività a tal fine necessarie; c) norme che, in caso di commissione di un illecito, consentono o impongono il compimento di atti volti a far venire meno o ad impedire la continuazione delle conseguenze materiali dell'illecito¹⁹.

A questo punto, il tentativo di attribuire alle norme strumentali che impongono comportamenti preventivi una certa obbligatorietà può essere condotto attraverso il confronto con l'evoluzione che, in questa direzione, ha conosciuto un altro settore: *la protezione dell'ambiente*. La protezione dell'ambiente, e, nello specifico, la disciplina internazionale dell'inquinamento, è un settore in cui, più che in altri, si è riconosciuta l'esistenza di norme che tutelano interessi essenziali della comunità internazionale e da cui, pertanto, derivano obblighi *erga omnes*. L'evoluzione

normativa che tale settore ha conosciuto²⁰ è frutto di una sempre più considerevole pratica intergovernativa, della sollecitazione di numerose organizzazioni internazionali e della formulazione di strumenti di carattere ed efficacia diversi (accordi, dichiarazioni, direttive, programmi, raccomandazioni, studi, ecc.)²¹. I principi affermati dalle più rilevanti iniziative internazionali in materia²² sono rivelatori di una concezione interessante (che potrebbe ispirare l'evoluzione anche di altri settori): la concezione per cui l'ambiente va protetto non in ragione della sua utilità economica, ma in tutti suoi elementi, a prescindere da ogni delimitazione territoriale ed in ragione dell'importanza essenziale che la sua conservazione riveste per la vita dell'uomo. Tale evoluzione, oltre a caratterizzare il diritto convenzionale, ha riguardato in parte anche il diritto internazionale generale, tanto che alcuni autori hanno rilevato la formazione di un divieto consuetudinario di inquinamento sia transfrontaliero che degli spazi comuni²³. Si tratta di una progressiva affermazione di quei principi tendenti ad affermare l'esistenza di una responsabilità degli Stati nei confronti della stessa Comunità internazionale²⁴. Eppure, numerosi sono ancora i segni dello stato di incertezza e fluidità in cui versa questo settore²⁵.

²⁰ Sarà qui tralasciato il dibattito, nutrito dalle manifestazioni della prassi, sulle evoluzioni che la materia sta conoscendo, nonché sui limiti di tale processo.

²¹ T. SCOVAZZI, *Considerazioni sulle norme internazionali in materia di ambiente*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1989, p. 591 ss., in specie p. 592.

²² V. STARACE, *Recenti sviluppi*, cit., p. 51, attribuisce un rilievo centrale, in questo quadro, alla Dichiarazione di Stoccolma del 1972, che affronta tutti gli aspetti della complessa problematica dell'ambiente, fornendo le opportune direttive d'azione. L'autore nota che grazie alla sua onnicomprensività, la Conferenza di Stoccolma ha fatto sì che l'intera materia della protezione dell'ambiente acquistasse rilevanza internazionale, riconoscendosi ufficialmente *un interesse generale della comunità internazionale a tale protezione*.

²³ M. GIULIANO, SCOVAZZI, T. TREVES, *Diritto internazionale*, cit., p. 494 ss.

²⁴ A. F. PANZERA, *Uso della forza e protezione dell'ambiente marino contro l'inquinamento*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1986, 799 ss., p. 811 concorda che, essendo stata riconosciuta l'esistenza di un obbligo internazionale *erga omnes* di non inquinare l'ambiente marino, probabilmente connesso alla configurazione di quest'ultimo come patrimonio comune dell'umanità, è evidente che troverebbe giuridico fondamento il potere d'intervento di Stati terzi per la tutela del patrimonio ambientale. Il potere previsto sembra quello di promuovere un'inchiesta ed eventualmente un'azione giudiziaria per l'inquinamento, effettuato fuori dalle sue acque da nave straniera.

²⁵ Soprattutto per ciò che concerne gli spazi, come le acque territoriali, sottoposti a diretta sovranità degli Stati, le

¹⁷ J. CHARPENTIER, *Article 2: paragraphe 3*, in COT J. P., PELLET A. (a cura di), *La Charte des Nations Unies*, Paris, 1991, p.193 ss., p. 104. Non si sarebbe tuttavia portati ad andare al di là, riconoscendo a questo principio, a differenza di quanto è generalmente ammesso per il divieto all'uso della forza stabilito nell'art. 2, par. 4, il valore imperativo di principio di *ius cogens*. Lo prova, ad esempio, il fatto che, durante la discussione della Dichiarazione sulle relazioni amichevoli, un emendamento deposto da alcuni Stati, tra cui l'Italia, secondo il quale questo principio sarebbe stato "l'espressione di una convinzione giuridica universale della Comunità internazionale" è stato rigettato. Rifiutando questa formula, ispirata dall'art. 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, gli Stati hanno senza dubbio voluto salvaguardare il largo potere discrezionale che lascia loro il testo dell'art. 2, par. 3, in merito alla scelta dei mezzi ed all'apprezzamento dei risultati

¹⁸ S. M. CARBONE, R. LUZZATTO, A. SANTA MARIA (a cura di), *Istituzioni di diritto internazionale*, Torino, 2002, p. 236.

¹⁹ P. PICONE, *Obblighi reciproci ed erga omnes degli Stati*, cit., p. 69. A queste due si deve aggiungere una *terza* categoria che comprende le *norme secondarie*, quelle, cioè, che determinano gli effetti ricollegabili alla violazione delle norme primarie.

Ciò che più rileva ai nostri fini è la formazione, in quest'ambito, accanto alle norme internazionali che impongono una certa condotta, di norme "accessorie"²⁶, che prevedono delle attività materiali degli Stati al fine di prevenire il compimento di un illecito²⁷. Rientrano in questa concezione le norme che hanno ad oggetto la prevenzione dei rischi globali²⁸: desertificazione, deforestazione, cambiamenti climatici, ecc²⁹.

In relazione alle norme strumentali, si potrebbe affermare, infine, che nel caso in cui esse siano applicabili ad un determinato settore – la protezione dell'ambiente piuttosto che il mantenimento della pace – in cui le norme primarie contemplano degli obblighi *erga omnes* degli Stati, siano destinate a condividere esse stesse lo status di norme che prevedono dei comportamenti *erga omnes*. Queste norme possono assumere un contenuto di volta in volta diverso, prevedendo "obblighi" di ogni Stato nei confronti di tutti gli altri³⁰.

Conclusioni

Tali considerazioni in tema di protezione dell'ambiente potrebbero risultare valide per il mantenimento della pace, con riferimento sia al riconoscimento dell'interesse alla pace come interesse collettivo ed essenziale della comunità internazionale sia di uno *status* giuridico nuovo

"ragioni" della sovranità risultano spesso prevalenti rispetto alla tutela internazionale dell'ambiente.

²⁶ P. PICONE, *Obblighi reciproci ed erga omnes degli Stati*, cit., p. 70.

²⁷ A questo riguardo possono ricordarsi, quali ipotesi di norme internazionali che fissano degli *standards* tecnico-normativi di comportamento, quelle contenute nella Convenzione di Londra del 1972 per la prevenzione dell'inquinamento marino da scarico di rifiuti o di altre sostanze. Si pensi anche a quanto proposto dalla Commissione del diritto internazionale, in un suo progetto di Convenzione del novembre 2001 sulla "Prevenzione dei danni transfrontalieri provocati da attività pericolose" in cui il concetto di prevenzione assume un significato tipico e rilevante. Questo progetto sembra rappresentare una tappa fondamentale nel percorso di riconoscimento ed istituzionalizzazione dell'azione di prevenzione, seppure applicata al sorgere di potenziali danni ambientali e alle controversie internazionali che ne potrebbero derivare. All'interno di un tale contesto, le misure previste riescono, infatti, ad ottenere lo *status* giuridico di "obligationes".

²⁸ Si pensi a riguardo al rapporto redatto nel 1987 su incarico dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dalla Commissione mondiale su ambiente e sviluppo, e intitolato "Il nostro comune futuro", nel quale si intende l'inquinamento come possibile lesione a interessi fondamentali per l'umanità.

²⁹ G. CARELLA, *La nozione di crimine degli Stati e il crimine ecologico*, in *Jus*, 1999, p. 177 ss., in specie p. 180.

³⁰ P. PICONE, *Obblighi reciproci ed erga omnes degli Stati*, cit., p. 73.

per le norme strumentali. La materia potrebbe, quindi, seguire il medesimo processo evolutivo che ha caratterizzato la protezione dell'ambiente. Infatti, le norme internazionali primarie, che fissano in materia degli obblighi precisi per gli Stati – divieto dell'uso della forza o soluzione pacifica delle controversie³¹ – potrebbero essere accompagnate e "specificate", quando questo ancora non accade, da una serie di norme internazionali "accessorie"; si tratta nel nostro caso, di norme relative all'utilizzo obbligatorio di tecniche specifiche di prevenzione. Allo stato attuale, queste sono generalmente previste in dichiarazioni e risoluzioni, elaborate soprattutto nell'ambito delle Nazioni Unite (non mancano però riferimenti interessanti anche nell'attività di organizzazioni regionali) o contenute in convenzioni multilaterali³².

Nel caso della diplomazia preventiva, l'evoluzione normativa della materia, ad uno stadio ancora poco avanzato, è stata condotta attraverso dichiarazioni, risoluzioni e manifestazioni della prassi, che spesso hanno superato il dettato della Carta. Ai principi espressi attraverso i suddetti strumenti, che presentano per lo più natura meramente raccomandatoria, non è stato, però, ancora riconosciuto un valore giuridico preciso³³, seppure da più parti la prevenzione delle controversie sia stata considerata come *strumento necessario*³⁴ ad una tutela effettiva di quell'interesse, "proprio" di tutta la comunità internazionale, che è il mantenimento della pace³⁵.

³¹ Resta da interrogarsi, però, preliminarmente, sulla natura di obbligo *erga omnes* di cui godrebbe l'obbligo di soluzione pacifica delle controversie, riconosciuto lo *status* più rilevante attribuito all'obbligo del divieto dell'uso della forza.

³² P. PICONE, *Obblighi reciproci ed erga omnes degli Stati*, cit., p. 63.

³³ Non bisogna, però, dimenticare alcune affermazioni importanti che riconoscono al principio della prevenzione una dignità nuova. Si pensi alla Dichiarazione adottata dall'Assemblea generale nel 1988, o l'Agenda per la pace del 1992 o ancora le elaborazioni più sistematiche realizzate in ambito OSCE, dove, sin dal 1975, si parlava di *concetto globale di sicurezza* – che mette in relazione il mantenimento della pace col rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e collega la solidarietà e la cooperazione economica e ambientale con relazioni interstatali pacifiche – e di *indivisibilità della sicurezza*, secondo cui nessuno degli Stati rafforzerà la propria sicurezza a spese di quella degli altri.

³⁴ T. TREVES, *La prévention des conflits internationaux dans la Déclaration adoptée en 1988 par l'Assemblée générale de l'O.N.U.*, in *Annuaire français de droit international*, Paris, 1988, p. 436 ss, in specie, p. 437.

³⁵ G. CARELLA, *La nozione di crimine degli Stati e il crimine ecologico*, cit., p. 176, afferma che il fatto che ci siano casi in cui è vietato ad uno Stato l'uso della forza all'interno del suo stesso ordinamento statale sembra dimostrare che l'interesse

Roberta Romano

Bibliografia

- AGO R., *Le Nazioni Unite venticinque anni dopo*, in *La comunità internazionale*, 1970, p. 443 ss.
- CARBONE S. M., LUZZATTO R., SANTA MARIA A. (a cura di), *Istituzioni di diritto internazionale*, Torino, 2002, p. 236.
- CARELLA G., *La nozione di crimine degli Stati e il crimine ecologico*, in *Jus*, 1999, p. 177 ss.
- CASSESE A., *Il diritto internazionale nel mondo contemporaneo*, Bologna, 1984.
- CHARPENTIER J., *Article 2: paragraphe 3*, in COT J. P., PELLET A. (a cura di), *La Charte des Nations Unies*, Paris, 1991, p. 193 ss.
- GAIA G., *Jus cogens beyond the Vienna Convention*, in *Académie de droit international, Recueil des Cours*, 1981, III, p. 271 ss.
- GIULIANO M., SCOVAZZI T., TREVES T., *Diritto internazionale, parte generale*, Milano, 1991.
- MARCHISIO S., *L'ONU - Il diritto delle Nazioni Unite*, Bologna, 2000.
- PANZERA A. F., *Usò della forza e protezione dell'ambiente marino contro l'inquinamento*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1986, pp. 799 ss.
- PICONE P., *Interventi delle Nazioni Unite e obblighi erga omnes*, in *Interventi delle Nazioni Unite e diritto internazionale*, Padova, 1995, p. 517 ss.
- PICONE P., *Obblighi reciproci ed erga omnes degli Stati*, in V. STARACE (a cura di), *Diritto internazionale e protezione dell'ambiente marino*, Milano, 1983, p. 17 ss.
- SCOVAZZI T., *Considerazioni sulle norme internazionali in materia di ambiente*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1989, p. 591 ss.
- STARACE V., *La responsabilité résultant de la violation des obligations à l'égard de la Communauté internationale*, in *Académie de droit international, Recueil des Cours*, 1976, V, p. 271 ss.
- TREVES T., *La prévention des conflits internationaux dans la Déclaration adoptée en 1988 par l'Assemblée générale de l'O.N.U.*, in *Annuaire français de droit international*, Paris, 1988, p. 436 ss.

materiale alla pace non sia governativo, ma appartenga all'intera Comunità internazionale. Si pensi al divieto – contenuto nella Dichiarazione sulle relazioni amichevoli del 1970 – di usare la forza per privare del loro diritto all'autodeterminazione tutti i popoli dipendenti.

SISTEMA INFORMATIVO A SCHEDE

Direttore Responsabile Sandro Medici
Direttore scientifico Maurizio Simoncelli
Registrazione Tribunale di Roma n 545/86
Stampa in proprio

ABBONAMENTO A 12 SCHEDE € 30

Effettuare versamenti a:
ASSOCIAZIONE ARCHIVIO DISARMO
Piazza Cavour 17 - 00193 ROMA
c.c.p. 68291004
tel. 06.36000343 fax 06.36000345
e-mail archidis@pml.it
www.archiviodisarmo.it www.disarmonline.it

Ultime schede pubblicate:

151. *Il servizio civile in Europa*
152. *Corea del nord-Stati Uniti: crisi nucleare?*
153. *La situazione del disarmo in Asia*
154. *La Siria nel nuovo quadro mediorientale*
155. *Le esportazioni di armi italiane nel 2002. I dati ufficiali della relazione della Presidenza del Consiglio al Parlamento*
156. *La disciplina internazionale in ordine al trasferimento di armi*
157. *Il diritto internazionale umanitario nei conflitti interni*

Guerre senza confini.

Geopolitica dei conflitti nell'epoca contemporanea

di

Maurizio Simoncelli

Roma, Ediesse, pag. 155, € 10

Può essere richiesto in libreria
o acquistato presso:

Istituto di ricerche internazionali
ARCHIVIO DISARMO
Piazza Cavour 17 - 00193 ROMA
tel. 06.36000343 fax 06.36000345
e-mail archidis@pml.it